



Comune di Senis

Provincia di Oristano

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI
INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DEL D.LGS.
163/2006 E SS.MM.II.**

Allegato alla Delibera di G.C. n° 50 del 22.06.2012

ART. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente Regolamento individua i criteri da seguire per la ripartizione del fondo per l'erogazione al personale interessato degli incentivi previsti dall'articolo 92, comma 5 del D. Lgs. 12.4.2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito indicato come "Codice") e ss.mm.ii. Gli incentivi di cui al comma 1, vengono erogati al personale dell'ufficio tecnico comunale che ha direttamente partecipato alla redazione e/o conduzione di progetti di opere o di lavori pubblici oppure atti di pianificazione generale.

Per personale dell'ufficio tecnico si intende, indifferentemente, sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti o condotto l'opera in quanto responsabile del procedimento, sia quello che ha redatto i piani, indipendentemente dalla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell'Ente.

Per progettista si intende il dipendente incaricato della redazione del progetto di opere o lavori oppure degli atti di pianificazione.

Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento con il termine "progettazione" si intende l'intero processo di realizzazione di un'opera pubblica, dalla sua ideazione alla sua realizzazione.

Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento con il termine "lavori pubblici" si intende:

- a) gli interventi di realizzazione diretta del Comune previsti nel Programma Triennale, nell'elenco annuale dei lavori pubblici e nei loro aggiornamenti annuali di cui all'art. 128 del Codice;
- b) gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art. 3, comma 6 del Codice, ivi compresi il recupero, il restauro e la manutenzione di opere e impianti e le varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del Codice;
- c) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, appaltati annualmente o pluriennali, sulla base almeno di un capitolato speciale di appalto, un elenco prezzi ed uno schema di contratto.

Articolo 2

Costituzione e quantificazione dell'incentivo

1. L'incentivo di cui al presente Regolamento è determinato nella misura del 2%, al lordo di tutti gli oneri accessori, calcolata sull'importo posto a base di gara dell'opera da realizzare, quale risulta dal quadro economico dell'intervento aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia.

2. L'incentivo di cui al presente Regolamento si applica alle attività di responsabile unico del procedimento, di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di direzione lavori, di collaudo e di verifica e validazione della progettazione inerenti ai lavori pubblici.

3. Non si procederà all'erogazione dell'incentivo:

- a) per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in caso di assenza di qualsiasi elaborato tecnico o qualora l'attività di progettazione svolta si limiti a stime sommarie e a studi di fattibilità;
- b) nel caso di varianti in corso d'opera o perizie suppletive che si rendono necessarie a causa di errori o omissioni dei progetti elaborati dall'ufficio tecnico.

4. La ripartizione dell'incentivo avviene secondo le percentuali contenute nella tabella allegata al presente Regolamento sotto la lettera "A", in relazione alle funzioni e prestazioni effettivamente svolte.

5. Qualora una o più delle prestazioni parziali elencate nella Tabella "A" siano svolte da personale esterno all'ufficio tecnico, ovvero non siano svolte in relazione alla particolare tipologia di lavoro, la corrispondente quota non andrà a costituire parte dell'incentivo oggetto di ripartizione. Le somme conseguenti costituiranno economie.

6. Nel caso di affidamento all'esterno delle prestazioni di cui al presente Regolamento, oltre che al Responsabile unico del procedimento nella misura stabilita dalla Tabella A, verrà corrisposta una quota di incentivo desumibile dalla Tabella stessa, determinata dal medesimo R.U.P., al personale dell'ufficio tecnico che coadiuva il professionista esterno espletando prestazioni anche parziali tra quelle sopra menzionate. L'incentivo così determinato dovrà essere evidenziato nel Quadro economico dell'opera.

7. Qualora la progettazione sia effettuata per stralci funzionali il fondo è calcolato tenendo conto dell'importo complessivo dell'intervento.

Articolo 3

Definizione delle prestazioni

1. Le funzioni del responsabile unico del procedimento sono quelle definite dall'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e dagli artt. 9-10 del D.P.R. 207/2010.

2. Per quanto concerne l'attività di progettazione questa si esplicita nella predisposizione degli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie d'opera come individuati nell'art. 93 e nell'Allegato XXI del

Codice, oltre che in relazione ai diversi livelli di progettazione come definiti dal D.P.R. 207/2010, artt. 17-23 per il progetto preliminare, artt. 24-32 per il progetto definitivo e artt. 33-43 per il progetto esecutivo.

3. Ai sensi dell'art. 90, comma 4 del Codice i progetti sono firmati dai dipendenti incaricati della progettazione iscritti ai relativi Albi Professionali o abilitati in base a specifiche disposizioni di legge e nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali.

4. L'incentivazione si intende applicabile anche ai progetti esecutivi semplificati, ferma restando l'obbligatorietà della presenza in essi dei requisiti minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

5. Per le funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione si fa riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e dall'art. 39 del D.P.R. 207/2010. 6. Per le funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione s'intende l'attività come disciplinata dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e dall'art. 151 del D.P.R. 207/2010.

7. Per le funzioni di direzione lavori s'intende l'attività come disciplinata dall'art. 130 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e dagli artt. 147 e segg. del DPR 207/2010.

8. Per il collaudo e la verifica di regolare esecuzione si fa riferimento alle attività come disciplinate dagli artt. 215 e segg. del DPR 207/2010.

8. Per la verifica e la validazione dei progetti si fa riferimento alle attività come disciplinate dagli artt. 45 e 55 del DPR 207/2010.

Articolo 4

Programmazione delle attività progettuali

1. Nel Piano annuale degli investimenti allegato al Bilancio previsionale economico saranno individuati gli interventi da realizzarsi nel corso dell'anno di riferimento e ai quali sarà applicata l'incentivazione di cui al presente Regolamento.

2. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascun intervento.

3. In sede di programmazione si procede anche all'individuazione per ciascun intervento previsto del Responsabile unico del procedimento.

Articolo 5

Criterio di ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo di cui al presente Regolamento è ripartito, per ciascun intervento, tra i diversi profili del personale dell'ufficio tecnico incaricato dell'effettuazione di ciascuna delle prestazioni parziali, come individuati nella Tabella A.

2. E' ammesso il cumulo in capo ad un dipendente di più prestazioni parziali nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

3. L'incentivo al Responsabile unico del procedimento è dovuto in ogni caso, anche qualora una o più delle prestazioni parziali elencate nella Tabella siano svolte da personale esterno all'amministrazione, ovvero non siano svolte in relazione alla particolare tipologia di lavoro.

La ripartizione dell'incentivo avviene secondo le percentuali contenute nella tabella allegata al presente Regolamento sotto la lettera "A", in relazione alle funzioni e prestazioni effettivamente svolte.

Articolo 6

Attività di pianificazione

Il trenta per cento (30%) della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato (piani attuativi e varianti, P.U.C. e varianti, Regolamento edilizio, Norme di attuazione etc) è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento tra i dipendenti che lo abbiano redatto (art. 92 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.). La ripartizione avverrà tenendo conto delle professionalità presenti nella dotazione organica dell'Ente che abbiano contribuito direttamente alla redazione dell'atto di pianificazione stabilite caso per caso dal Responsabile dell'area tecnica, al momento dell'affidamento dell'incarico.

Articolo 7

Spese e oneri

Le spese necessarie per la produzione degli elaborati progettuali rientrano nell'ambito delle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso.

Sono inoltre a carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati delle attività di cui al presente Regolamento, sia per

quanto riguarda la responsabilità per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di competenza sia per la specifica copertura prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici, con esclusione dell'eventuale responsabilità penale.

Articolo 8 **Liquidazione dell'incentivo**

Il responsabile del procedimento e coordinatore unico assicura la regolarità degli atti e l'avvenuto espletamento delle singole fasi progettuali e procedurali e provvede successivamente alla liquidazione dell'incentivo secondo le modalità di cui al precedente articolo 5.

Il responsabile del servizio tecnico, dopo aver disposto i conteggi di cui all'art. 5, qualora le singole quote di progetto risultino ancora disponibili, ripartisce la somma residua in parti uguali tra i partecipanti, qualora viceversa risulti insufficiente la riduce in proporzione.

L'incentivo verrà corrisposto a seguito dell'approvazione delle varie fasi progettuali.

Per l'attività di responsabile del procedimento si procederà alla liquidazione del 50% dell'incentivo all'atto di approvazione del progetto esecutivo, mentre il restante 50% al collaudo dell'opera.

Per la direzione lavori si procederà al pagamento dopo la redazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Per le altre prestazioni si farà riferimento all'atto amministrativo di approvazione.

In linea di massima, compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta liquidati con determinazione, sono versati sulla busta paga del primo mese successivo.

Articolo 9 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

TABELLA A

DETTAGLIO PRESTAZIONI PARZIALI	%
FUNZIONI DI RUP	70
PROGETTO PRELIMINARE	5
PROGETTO DEFINITIVO	7
PROGETTO ESECUTIVO	6
VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI	9
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	1,0
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	0,5
DIRETTORE DEI LAVORI	1,0
COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	0,5
TOTALE	100